

Nota dell'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo al "Documento di orientamento relativo allo svolgimento dei tirocini" elaborato da FNOFI.

L'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo, condividendo i contenuti del documento elaborato da FNOFI sui tirocini, ritiene utili alcune precisazioni per facilitarne la comprensione ed evitare errate interpretazioni.

L'art. 9 del **codice deontologico** finalizza l'attività di "Formazione e ricerca" del Fisioterapista al **trasferimento ai Colleghi e agli studenti delle conoscenze e competenze professionali** per promuovere il patrimonio culturale ed etico della professione, riservando l'attività formativa alla promozione del patrimonio della professione.

I Colleghi Fisioterapisti evitano di **promuovere o aderire a occasioni formative** ad alto e specifico contenuto professionale (con insegnamento di tecniche, metodiche, approcci squisitamente fisioterapici) **dirette a soggetti che non sono Fisioterapisti**; va evitato che la formazione così ottenuta sia considerata una sorta di "abilitazione" alle competenze proprie del fisioterapista o che competenze proprie del fisioterapista siano esercitate da figure che non sono abilitate.

Tutte le energie, **gli spazi e le strutture** che possono essere dedicati ad **ospitare tirocinanti** siano indirizzati **esclusivamente verso studenti** in formazione **nei Corsi di Laurea in fisioterapia presso università italiane** (o nell'ambito di accordi Erasmus tra Atenei) e non si dia luogo a commistioni tra formazione del fisioterapista e formazione di professionisti sanitari di altri profili o di figure di interesse sanitario quali, per esempio, Massofisioterapisti o Massaggiatori capo bagnino.

A tal proposito, è necessario precisare che:

1. I **Massaggiatori capo bagnino** stabilimenti idroterapici (MCB), quali esercenti arte ausiliaria delle professioni sanitarie, e i **Massofisioterapisti** (MFT), quali operatori di interesse sanitario, **non hanno autonomia professionale in ambito riabilitativo e terapeutico**, pertanto non possono elaborare e svolgere autonomamente programmi riabilitativi **nemmeno dietro prescrizione medica**;
2. **nelle strutture sanitarie** (compresi ambulatori, poliambulatori e studi professionali sanitari) MFT (anche se iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine TSRM-PSTRP) e MCB possono svolgere **solo attività di supporto e alcune tecniche massoterapiche esclusivamente in rapporto di ausiliarità e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista** e gli stessi non possono porre in essere atti riservati, dal profilo professionale, al fisioterapista o a qualsiasi altra professione sanitaria;
3. le prestazioni erogate da MCB e MFT (anche se iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine TSRM-PSTRP) **non sono rendicontabili ai fini del SSN**;
4. la presenza di un **medico o di una prescrizione medica non abilita MCB e MFT** (anche se iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine TSRM-PSTRP) **a svolgere**

autonomamente ed in assenza di un programma riabilitativo del fisioterapista **alcuna attività** in ambito terapeutico/curativo/riabilitativo, **incluse le terapie fisiche e/o strumentali**;

5. **in studi autonomi** (non sanitari), MCB e MFT (anche se iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine TSRM-PSTRP) possono svolgere **esclusivamente attività non sanitarie**.

Dott. Simone Ruggeri
Presidente OFI Bergamo

Simone
Ruggeri
08.11.2024
13:27:04
GMT+02:00



Roma, il 10 ottobre 2024
Prot. 1202/2024

Alla c.a. dei
Presidenti Ordini della Professione
Sanitaria di Fisioterapista

e p.c.
Al Comitato Centrale FNOFI

Egredi Presidenti, cari colleghi,

a nome del Comitato Centrale condivido il documento di orientamento relativo allo svolgimento dei tirocini.

Il documento è stato coordinato dai colleghi Dott. Paolo Francesco Esposito e Dott. Giuseppe Tedesco ai quali va il mio ringraziamento.

Cordialmente,

Il Presidente

Dott. Piero Ferrante



Piero Ferrante
10.10.2024
13:42:14
GMT+02:00

**“L’impegno alla promozione della professione e alla lotta all’abusivismo
o è impegno di tutti o non avrà successo.”**

In questi mesi, il Comitato centrale della Federazione e molti Ordini territoriali sono impegnati, su vari fronti e in diversi ambiti, nella promozione della Professione, nel rafforzamento di vecchie e nuove competenze professionali, nella lotta alle svariate forme nelle quali l’esercizio abusivo di professione oggi si presenta.

Questo impegno diviene però concreta possibilità di risultato, solo se l’intera Professione si mobilita e non si limita alle sole segnalazioni alle competenti Autorità, peraltro dovute, se ogni Professionista iscritto, nel proprio ambito di lavoro e di impegno, collabora con il proprio contributo.

Per questo, la Federazione Nazionale ritiene fondamentale che:

- la presenza di Massofisioterapisti nelle strutture pubbliche, private e negli studi professionali di fisioterapia, sia sottoposta alla responsabilità e direzione di un professionista Fisioterapista e venga regolata la presenza degli MCB, particolarmente se operano in strutture riabilitative;
- i Colleghi Fisioterapisti evitino di promuovere o aderire a occasioni formative ad alto e specifico contenuto professionale (con insegnamento di tecniche, metodiche, approcci squisitamente fisioterapici) dirette a soggetti che non sono Fisioterapisti; va evitato che la formazione così ottenuta sia considerata una sorta di “abilitazione” alle competenze proprie del fisioterapista o che competenze proprie del fisioterapista siano esercitate da figure che non sono abilitate;
- tutte le energie, gli spazi e le strutture che possono essere dedicati ad ospitare tirocinanti siano indirizzati verso Fisioterapisti in formazione presso università italiane e non si dia luogo a commistioni tra formazione del fisioterapista e quelle di figure di interesse sanitario o professionisti sanitari di altri profili.

1) I Massofisioterapisti, oggi inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento (peraltro gli unici comunque legittimati a operare), non possono elaborare svolgere, con autonomia e titolarità, programmi riabilitativi. Sono delle figure ausiliarie di operatore di interesse sanitario che possono, ancora in assenza di un preciso mansionario, svolgere alcune attività a supporto del Fisioterapista, cui compete l’elaborazione del programma fisioterapico/riabilitativo, eseguendo alcune tecniche massoterapiche. Questo comporta che l’attività di massofisioterapista non

possa essere svolta in un autonomo studio “professionale” e che, anche negli studi professionali del fisioterapista come nelle strutture pubbliche e private, non possa esservi presa in carico diretta e autonoma del paziente da parte di queste figure. Resta a carico delle strutture, ove tali figure siano presenti, garantire anche a tutela della salute individuale dei pazienti, che direzione e supervisione siano affidate a fisioterapisti che ivi operano.

Come indicato per i Massofisioterapisti, anche gli MCB non hanno autonomia e titolarità in materia fisioterapica e riabilitativa e non possono esercitare autonomamente l’attività riabilitativa, ma eventualmente, quale arte ausiliaria, possono svolgere alcune attività di massoterapia e idroterapia. Resta a carico delle strutture o degli studi, ove eventualmente tali figure siano presenti, garantire che direzione e supervisione siano affidate a fisioterapisti che ivi operano, non potendo gli MCB procedere alla presa in carico diretta e autonoma del paziente.

È chiaro allora, che, nel caso di studi di fisioterapia, il Fisioterapista, qualora si trovi nell’attività di un Massofisioterapista iscritto negli ESE o un MCB, è chiamato a garantire dette attività di direzione e supervisione di dette figure e se ne assume la responsabilità.

È anche da specificarsi che, qualora i Massofisioterapisti e gli MCB siano subordinati a una figura medica, non possono svolgere attività relative alle competenze della professione sanitaria di Fisioterapista, neanche dietro prescrizione medica. La prescrizione medica non abilita alla professione e comunque valutazione funzionale e adozione del programma riabilitativo sono di competenza del profilo professionale del fisioterapista.

2) È da ritenersi rilevante per ogni Fisioterapista, professionista sanitario iscritto all’Ordine professionale, aver cura di valutare proprie attività di docenza e insegnamento in corsi di formazione di altre figure o professioni che da sempre provano ad intaccare gli ambiti di competenza riservati alla Fisioterapia. Si è spesso richiamato, sia da parte della Federazione nazionale che degli Ordini territoriali, per ragioni di opportunità e coerenza, ad una tutela della Professione che si concretizzi anche in tali ambiti.

Si richiama, inoltre, l’art. 9 del codice deontologico che finalizza l’attività di “Formazione e ricerca” del Fisioterapista al trasferimento ai Colleghi e agli studenti delle conoscenze e competenze professionali per promuovere il patrimonio culturale ed etico della professione, riservando l’attività formativa alla promozione del patrimonio della professione.

È certo che l’attività di insegnamento deve considerarsi libera, ma il Fisioterapista deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo e il complessivo dovere di

tutela e promozione della professione e non deve svolgere attività comunque inconciliabili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione stessa.

3) Il tirocinio costituisce un elemento assolutamente qualificante della formazione del Fisioterapista ed è compito particolare di ogni professionista, coinvolto in tale ambito, di garantire le migliori condizioni possibili per i giovani fisioterapisti in formazione.

Sempre più spesso accade che gli spazi disponibili siano ridotti o “condivisi” con altre figure professionali, magari con richiesta di inserimento di studenti provenienti da corsi universitari con sede estera o online, o che ai fisioterapisti sia chiesta la disponibilità ad un tutoraggio di figure lavorative diverse.

Vale quanto detto sopra in tema di formazione. Va ricordato che garantire le migliori condizioni possibili per il tirocinio di giovani fisioterapisti in formazione è un investimento sulla tutela della salute individuale e collettiva, oltre che sul futuro della Professione e che quindi spazi e disponibilità vanno rivolti in via esclusiva a fisioterapisti in formazione delle università italiane, i quali, peraltro, hanno superato anche la selezione iniziale per l’accesso. Questa indicazione e questo auspicio vanno resi concreti in ogni possibile contesto sia formativo che lavorativo.

Alcune indicazioni per gli Ordini.

Se questo documento è diretto a tutte le Fisioterapiste e i Fisioterapisti italiani, è evidente che la Federazione ritiene centrale il ruolo di supporto, sostegno, verifica e, se del caso, sanzione in capo agli Ordini territoriali, che sono presenti e devono radicarsi nei territori.

È importante quindi, prima di tutto, un lavoro di informazione degli iscritti, di ascolto e dialogo, come di indirizzo per la miglior attuazione di queste indicazioni.

Rimane imprescindibile per gli Ordini anche l’attività di relazione e di interlocuzione con tutte le Istituzioni territoriali che si occupano di salute e di formazione.

È di tutta evidenza che anche l’attività disciplinare è l’estrema ratio di un impegno che vogliamo comune di sviluppo della Professione e consapevole contributo di tutti i Fisioterapisti.

In ultimo, si raccomanda il maggior raccordo possibile e la tempestiva informazione della Federazione in relazione a quanto accade nei territori rispetto ai temi sopra indicati e alle sollecitazioni proposte.

Il Presidente

dott. Piero Ferrante

Piero Ferrante

10.10.2024 13:42:14

GMT+02:00

ec.fnofi.it

...fnofi.it

info@fnofi.it

C.F. 96551720582